



COMUNICATO DEL PRESIDENTE

12.01.2022

Tutte le SOA – Criteri per la determinazione del massimale assicurativo *ex art. 68, comma 2, lett. g) del d.p.r. n. 207/2010.*

L'art. 68, comma 2, lett. g), del d.p.r. n. 207/2010, prevede espressamente che, con l'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione, le SOA presentino, tra gli altri documenti, *"una polizza assicurativa stipulata con impresa di assicurazione autorizzata alla copertura del rischio cui si riferisce l'obbligo, per la copertura delle responsabilità conseguenti all'attività svolta, avente massimale non inferiore a sei volte il volume di affari prevedibile"*.

La norma, dunque, impone non solo l'obbligo di una copertura assicurativa ma altresì, il rispetto di un limite minimo per il massimale contrattuale, parametrandolo al volume di affari *"prevedibile"* atteso che, come è evidente, al momento della richiesta di autorizzazione, la SOA non ha ancora realizzato alcun profitto. Il "Manuale sull'attività di qualificazione" fornisce, al riguardo, alcune indicazioni utili nella parte in cui chiarisce che *"con riferimento ad eventuali difficoltà che la SOA dovesse avere nella determinazione del volume di affari prevedibile, si rammenta che questo volume, in ogni caso, deve essere congruo rispetto all'ipotizzabile normale attività espletabile in funzione del capitale di rischio versato e, altresì, rispetto all'organigramma presentato"*.

Con Determinazione ANAC (ex AVCP) n. 50 del 3 novembre 2000, avente ad oggetto "Ulteriori criteri cui si devono attenere le SOA nell'esercizio dell'attività di attestazione", per quanto di interesse, viene precisato che *"i massimali previsti nella polizza assicurativa, esibita ai fini dell'autorizzazione, sono soggetti ad aumento con riferimento ai dati della concreta attività di qualificazione posta in essere, consistente nel valore portafoglio contratti. Sussiste, pertanto, l'obbligo della SOA di rilevare gli scostamenti di tali dati rispetto alle previsioni iniziali e di adeguare conseguentemente il massimale assicurativo"*.

Con il Comunicato del Presidente del 9 marzo 2016, recante "Ulteriori precisazioni in merito al Manuale sulla qualificazione per l'esecuzione dei lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro", è stato precisato che le SOA devono trasmettere *"copia della polizza assicurativa ai sensi e con il contenuto di cui all'art. 68, comma 2, lett. g) del Regolamento, quietanza di pagamento relativa alle rate di premio versate ed eventuale atto di regolazione. A tale documentazione dovrà essere anche allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al volume di affari preso in considerazione per il rinnovo della polizza medesima"*.

Il Comunicato puntualizza, altresì, che *"la mancanza o irregolarità della suddetta polizza determina la violazione di un obbligo normativo sanzionabile ai sensi dell'art. 73, comma 2, lett. b) in combinato disposto con l'art. 70, comma 1, lett. a) d.p.r. n. 207/2010, integrando una violazione del dovere di diligenza sussistente in capo alla SOA"*.



Premesso quanto sopra, con il presente Comunicato si rileva che - nell'ambito di una delle ultime verifiche svolte da questa Autorità, aventi ad oggetto le polizze assicurative - si è posta l'attenzione, in particolare, sul fatturato preso in considerazione per il calcolo del massimale assicurativo e si è potuto constatare che il volume di affari autodichiarato dalle SOA non è sempre ancorato ad un valore oggettivamente riscontrabile.

E' emerso, infatti, che - a fronte del medesimo obbligo assicurativo - alcune SOA hanno indicato un volume di affari perfettamente coincidente con la voce di cui alla lett. A), punto 1), del 'conto economico' relativo all'ultimo bilancio regolarmente approvato; altre, invece, hanno attestato valori economici che non trovano altrettanta corrispondenza nelle risultanze dei relativi bilanci, senza peraltro specificare gli eventuali diversi criteri posti alla base delle stesse dichiarazioni, eccezion fatta per qualcuna di esse che ha genericamente dichiarato, rifacendosi all'art. 68 del d.p.r. n. 207/2010, di avere preso in considerazione il volume di affari "prevedibile" per l'esercizio finanziario in corso. Un'unica SOA ha invece precisato di avere riportato i dati risultanti dal modello IVA 2021, ma non ha, tuttavia, allegato alcuna documentazione sulla base della quale poter confrontare detti dati.

Dall'indagine effettuata è risultata, inoltre, una disomogeneità nelle dichiarazioni rese anche sotto un ulteriore profilo, atteso che alcune SOA hanno attestato un fatturato inferiore rispetto a quello risultante dal bilancio di esercizio preso, di volta in volta, in esame ai fini della verifica mentre altre, al contrario, hanno indicato un volume di affari superiore.

Infine, sono stati rilevati alcuni casi nei quali - in data successiva al rinnovo della polizza assicurativa, calcolata sulla base di un volume d'affari 'prevedibile' - è stato depositato il bilancio annuale che registra un aumento del valore del "ricavato delle vendite e prestazioni" rispetto all'anno precedente, senza che si sia proceduto ad un tempestivo adeguamento del massimale garantito, al fine di preservarne il rapporto normativamente previsto di almeno 6 volte il volume d'affari.

Emerge, pertanto, che non può essere escluso, quantomeno in alcune ipotesi, il rischio di una applicazione non rigorosa o di una violazione della disposizione di cui all'art. 68, comma 2, lett. g), del d.p.r. n. 207/2010.

Alla luce di quanto sopra, allo scopo di garantire il pieno rispetto della norma e di uniformare, contestualmente, il comportamento di tutte SOA all'atto della dichiarazione del "*volume di affari preso in considerazione per il rinnovo della polizza...*", prevista dal Comunicato del 9 marzo 2016, assicurando l'omogeneità degli adempimenti richiesti, questa Autorità ha ritenuto opportuno stabilire un criterio univoco al quale tutte le SOA possano attenersi per individuare detto volume di affari, sulla base del quale determinare il limite minimo del massimale assicurativo.

A tale riguardo, va innanzi tutto, ribadito che le disposizioni iniziali in materia di prevedibilità del volume di affari *ex art. 68, comma 2, lett. g), del d.p.r. n. 207/2010*, non possono ritenersi automaticamente applicabili, per trascinamento, alla successiva fase del concreto svolgimento dell'attività di qualificazione, così come già chiarito dalla citata Determina n. 50/2000; ed invero, se, in fase di autorizzazione, la SOA non ha ancora ottenuto alcun risultato economico, con l'effettivo esercizio di detta attività, il fatturato da considerare ai fini assicurativi può essere "agganciato" a dati economici ben precisi.

Conseguentemente, in analogia con quanto già previsto in relazione alla contribuzione annuale dovuta dalle Società Organismi di Attestazione, il volume di affari da prendere in considerazione per il rinnovo della polizza assicurativa, sia ai fini della dichiarazione sostitutiva da rendere all'Autorità che per la determinazione del limite minimo del massimale assicurativo di cui alla norma medesima, dovrebbe opportunamente coincidere - come già succede per diverse SOA - con il "ricavato delle vendite e prestazioni" di cui alla lett. A) punto 1) del 'conto economico' dell'ultimo bilancio regolarmente approvato, senza che con ciò sia preclusa la facoltà - nel caso in cui si registri una significativa riduzione dei ricavi - di indicare, a livello previsionale, un volume d'affari inferiore.

Inoltre, qualora la polizza assicurativa - rinnovata in data anteriore a quella del deposito del bilancio annuale- sia



commisurata ad un importo inferiore a quello risultante dalla voce di cui alla lett. A) punto 1) del conto economico, si renderà necessaria l'integrazione della medesima polizza, al fine di assicurare il pieno rispetto della disposizione contenuta nell'art. 68, comma 2, lett. g), del d.p.r. n. 207/2010.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 26 gennaio 2022

Per il Segretario Maria Esposito

Valentina Angelucci

Atto firmato digitalmente